Proposta di Consiglio N. 30 del 31/05/2017

|  |  |
| --- | --- |
| OGGETTO: |  PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE CONNESSO ALLA PRESENZA NEL CONFINANTE TERRITORIO COMUNALE DI CIAMPINO DELL’AEROPORTO “G.B. PASTINE”, REDATTO AI SENSI DELL’ ART. 707 D.LGS 151 DEL 9/5/2005 (CODICE DELLA NAVIGAZIONE AEREA) S.I.M. E DEL RELATIVO REGOLAMENTO E.N.A.C. – ADOZIONE-RECEPIMENTO |

**Premesso che** :

* Il territorio del Comune di Marino è direttamente confinante nel suo quadrante Nord-Ovest con il Comune di Ciampino in cui è presente l’aeroporto “*Giovan Battista Pastine*” ; realizzato nel 1916, in origine destinato all’aviazione militare, oggi aeroporto civile internazionale nella parte situata territorialmente per i ¾ nel Comune di Roma, la restante parte situata nel comune di Ciampino è quella militare, dove trovano la sede il 31º Stormo dell'Aeronautica Militare ed il 2º Reparto Genio dell'Aeronautica Militare.
1. Con Decreto del 14.03.2013, pubblicato in G.U. il 10/06/2013 “Dismissione e trasferimento di beni dal Demanio Militare Aeronautico situati nell’Aeroporto di Ciampino (Roma), ai sensi dell’articolo 693, terzo comma, del Codice della Navigazione, e assunzione da parte del citato Aeroporto dello stato giuridico di aeroporto civile aperto al traffico civile”, i beni del Demanio Aeronautico dell’Aeroporto di Ciampino individuati negli allegati tecnici al Decreto, dichiarati non più funzionali ai fini militari, sono stati destinati all’aviazione civile con trasferimento al Demanio Aeronautico Civile (demanio pubblico dello Stato – ramo trasporti – aviazione civile) in quanto strumentali all’attività del trasporto aereo civile. I beni trasferiti sono stati assegnati contestualmente in uso gratuito ad Enac e l’Aeroporto ha assunto lo stato giuridico di aeroporto civile destinato al traffico civile. La destinazione d’uso dei suoli è comunque rimasta invariata.

**Evidenziato che:**

* I vincoli derivanti sui territori interessati dalla presenza di infrastrutture aeroportuali fino a pochi anni orsono erano disciplinati dalla Legge n.58 del 04.02.1963.
* Con l'emanazione del Decreto Legislativo 9 maggio 2005 n.96, e successive disposizioni correttive e integrative stabilite con Decreto Legislativo 15 marzo 2006 n. 151, è stata operata la revisione della parte aeronautica del “Codice della Navigazione Aerea”, che, al capo III, prevede normative in materia di vincoli alla proprietà privata da apporre sui terreni limitrofi agli aeroporti.
* In particolare all'art. 707 del Codice NA è stato introdotto il comma 5° che recita *"Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi Piani di Rischio, che i Comuni territorialmente competenti adottano[...] nel rispetto del regolamento dell'E.N.A.C. sulla costruzione e gestione degli aeroporti.".*
* L'E.N.A.C. ha emanato il suddetto Regolamento, che al Capitolo 9, punto 6, (emendamento 4 del 30.01.2008) detta gli indirizzi e le prescrizioni per la stesura dei Piani di Rischio; in esso è stabilito che sono tenuti a redigere il Piano di Rischio i Comuni il cui territorio è interessato da zone di tutela, individuate in settori omogenei e definite in modo geometrico in relazione alla distribuzione probabilistica degli eventi aeronautici.
* Il richiamato punto 6 del Regolamento stabilisce, altresì, che la finalità dei Piano di Rischio è la tutela del territorio limitrofo agli aeroporti, per rischi comunque connessi all'attività aerea che ivi si svolge; il Piano, in definitiva, ha come fine il rafforzamento, tramite un attento governo del territorio, dei livelli di tutela nelle aree limitrofe agli aeroporti dalle conseguenze di eventuali incidenti.
* Sul Piano di Rischio redatto dai Comuni l'E.N.A.C. esprime il proprio parere sulla base di valutazioni di tipo aeronautico, tenendo conto dei caratteri attuali e futuri dell'aeroporto, come delineati nei relativi piani di sviluppo.

**Considerato che**

* L’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il Piano di Rischio in ottemperanza ed in conformità a quanto disposto dal Codice della Navigazione (art. 707), dal Regolamento (paragrafo 6/capitolo 9);
* Il Piano di Rischio è costituito dai seguenti elaborati:

*1. Relazione – Normativa Tecnica di Attuazione;*

*2. Individuazione delle zone di tutela*

*3. Sovrapposizione delle zone di tutela con le previsioni urbanistiche comunali*

* Il Piano di Rischio è stato trasmesso con nota prot. 18946 del 12/04/2011 all’ENAC per l’acquisizione del parere di competenza;
* L’E.N.A.C., con nota prot. 0049536/IPP del 24/04/2013 ha trasmesso il proprio parere favorevole sul Piano di Rischio, con prescrizione nelle aree interessate dall’Art. 715 Codice della Navigazione;
* L’E.N.A.C., con nota prot. 0071762/IPP del 14/06/2013 ha trasmesso i termini d’attuazione dall’Art. 715 del Codice della Navigazione, ritenendo l’incremento di carico antropico, pari a circa 115 abitanti coerente con le misure di tutela della policy di attuazione, ferma restando la responsabilità del Comune nella verifica dei livelli di carico antropico dichiarato sia in fase di autorizzazione che di realizzazione.

**Dato atto che**

* Ai sensi dell’art. 707 co.5 del codice della navigazione, *“nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell'Annesso XIV ICAO*”;
* In riferimento alla Circolare ENAC del 30/08/2010, ed in particolare all’art. 2 che recita: *“I Piani di Rischio sono documenti contenenti le indicazioni e le prescrizioni da recepire negli strumenti urbanistici dei singoli Comuni; il loro scopo è quello di rafforzare, tramite un finalizzato governo del territorio, i livelli di tutela nelle aree limitrofe agli aeroporti. Nel Regolamento è riportata la configurazione geometrica delle zone di tutela, definita in relazione alla distribuzione probabilistica degli eventi aeronautici”.* Il Piano di Rischio si configura, quindi, come uno strumento vincolante al fine di tutelare il territorio dai rischi connessi all’attività aeronautica;
* In ogni caso le eventuali limitazioni derivanti dal Piano di Rischio si applicano alle nuove opere e alle nuove attività da insediare nel territorio circostante l'aeroporto “G. B. Pastine”, mentre sono fatte salve le edificazioni ed attività regolarmente assentite ed esistenti.

**Vista**

* La comunicazione dell’ENAC del 06.09.2016, con oggetto Mappe di vincolo di cui all’art. 707 del CdN, nella quale, tra l’altro, lo stesso Ente rappresenta *“l’esigenza di una verifica di merito riguardante la tematica dei piani di rischio e delle tematiche ambientali riguardanti il rumore, che devono intendersi adottate negli strumenti urbanistici in vigore”*
* La Delibera di G.C. n. 99 del 22.05.2017, pubblicata in data 25.05.2017, nella quale, tra l’altro si dà indirizzo al dirigente dell’area V di predisporre apposita proposta di delibera di Consiglio Comunale che recepisca il Piano di Rischio Aeroportuale, relativo all’aereoporto “G.B. Pastine” in ottemperanza ed in conformità a quanto disposto dal Codice della Navigazione (art. 707), dal Regolamento (paragrafo 6/capitolo 9) e dalla Circolare APT 33 del 30/08/2010.

**Ritenuto** che, allo stato, è necessario provvedere all’adozione del Piano di Rischio Aeroportuale, al fine della salvaguardia dei possibili rischi ai quali incorrerebbero i cittadini qualora si insediassero nelle aree interessate.

Visto l'art. 42 dlgs 267/2000;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 TUEL;

**Delibera**

Di fare propria la sovraesposta narrativa e, per gli effetti:

1. di adottare il citato Piano di Rischio Aeroportuale, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in ottemperanza ed in conformità a quanto disposto dal Codice della Navigazione (art. 707), dal Regolamento (paragrafo 6/capitolo 9) e costituito dai seguenti elaborati:

*1. Relazione – Normativa Tecnica di Attuazione;*

*2. Individuazione delle zone di tutela*

*3. Sovrapposizione delle zone di tutela con le previsioni urbanistiche comunali*

1. di dare mandato al Dirigente dell’Area V di porre in essere tutte le iniziative e gli atti necessari per il formale recepimento del Piano di Rischio Aeroportuale nella strumentazione urbanistica comunale
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a tutela dell’incolumità pubblica e privata ed in particolare al fine della salvaguardia dei possibili rischi ai quali incorrerebbero i cittadini qualora si insediassero nelle aree individuate a rischio.

4) di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa né riduzione di entrata né effetti diretti o indiretti sul patrimonio comunale;